



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 27/07/2022

Nella data 27/07/2022, alle ore 21.15 si è riunita l'Assemblea straordinaria dell'Associazione Robbio nel Cuore, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO:

- 1- Adeguamenti Statuto Associativo per ottemperare a nuove interpretazioni legislative al fine di iscrizione nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS)
- 2- Comunicazioni del Presidente.

La riunione si svolge in modalità telematica secondo quanto definito dall'articolo 3, primo comma, del decreto "Milleproroghe", DL 30 dicembre 2021 n. 228 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 309 del 30 dicembre 2021), coordinato con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, recante: "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi".

Il Presidente Enrico Baldi verifica che la piattaforma telematica garantisca l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto e non ravvede impedimenti.

In prima convocazione sono presenti n. 13 soci in collegamento e n. 6 soci per delega.

Il totale è pertanto di n. 19 soci su n. 19 soci aventi diritto al voto.

Tenuto conto della presenza di almeno 3/4 dei Soci aventi diritto al voto (quorum richiesto dallo Statuto per la valida costituzione dell'Assemblea Straordinaria) e non riscontrando alcun impedimento al regolare svolgimento della riunione, il Presidente dichiara valida la seduta.

Presiede l'Assemblea il sig. Enrico Baldi, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione.

Verbalizza la riunione il sig. Gianluca Mantovan, nella sua qualità di Segretario dell'Associazione.

Successivamente ha inizio il dibattito circa i temi di cui all'ordine del giorno.

1 - Adeguamenti Statuto Associativo per ottemperare a nuove interpretazioni legislative al fine di iscrizione nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS)

Il Presidente Enrico Baldi illustra all'Assemblea il contenuto della comunicazione ricevuta dalla Provincia di Pavia in data 07/07/2022 avente come oggetto "richiesta integrazione documentale e contestuale sospensione dei termini ai sensi dell'art. 31 c.4 del Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106/2020.", nella quale, in base allo statuto attuale dell'associazione, si anticipavano le modifiche necessarie da apportare ad alcune parti dello Statuto associativo redatto nel 2019 affinché permangano i requisiti per essere iscritti nel Registro Unico Enti del Terzo Settore (RUNTS).

Il Presidente Enrico Baldi informa l'Assemblea che, in data 10 luglio scorso, il Consiglio Direttivo si è riunito e ha riformulato alcune parti dello Statuto per renderlo conforme a quanto richiesto per l'iscrizione al RUNTS. La proposta elaborata dal Consiglio Direttivo aggiunge inoltre due elementi di novità legati alla possibilità di organizzare riunioni associative in forma telematica e alla decadenza dei Soci morosi.



Il Presidente passa in rassegna le modifiche statutarie oggetto di votazione secondo quanto indicato nella bozza di Statuto già inviato ai Soci tramite email in data 24 luglio.

In particolare vengono proposte le seguenti modifiche/aggiornamenti:

- adeguamenti per l'iscrizione al RUNTS:
 - articolo 1.1: forma giuridica dell'associazione;
 - articolo 9.1: diritto al voto dei soci;
 - articolo 15.4: sostituzione dei consiglieri che cessino dalla carica;
 - articolo 20.5: modalità di accesso ai libri sociali;
 - articolo 21.1: utilizzo del patrimonio associativo;
- modifiche e aggiornamenti non legati all'iscrizione al RUNTS:
 - articolo 7.1: perdita della qualifica di socio;
 - articolo 11.1: possibilità di riunire l'Assemblea dei soci in modalità telematica;
 - articolo 14.1: possibilità di riunire il Consiglio Direttivo in modalità telematica;

Al termine della discussione, durante la quale vengono forniti i chiarimenti richiesti, il Presidente Enrico Baldi propone all'Assemblea di effettuare due votazioni distinte, una per le modifiche statutarie necessarie per l'iscrizione al RUNTS e l'altra per quelle non necessarie.

L'Assemblea dei Soci approva all'unanimità gli adeguamenti dello Statuto necessari per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con 19 voti favorevoli, 0 voti contrari, 0 astensioni.

L'Assemblea dei Soci approva all'unanimità le modifiche e gli aggiornamenti dello Statuto non legati all'iscrizione al RUNTS con 19 voti favorevoli, 0 voti contrari, 0 astensioni.

L'Assemblea dei Soci dà mandato al Presidente di espletare le incombenze necessarie per la registrazione del nuovo Statuto (allegato).

2 – Comunicazioni del Presidente

Il Presidente ha invitato tutti i Volontari a partecipare alla ripresa delle attività prevista a settembre dopo la pausa estiva.

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, il Presidente dichiara conclusa l'Assemblea alle ore 22.15 dello stesso giorno dopo aver redatto, letto ed approvato il presente verbale.

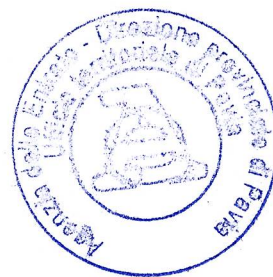
Robbio, 27/07/2022

Il Segretario

Enrico Baldi

Il Presidente

E. Baldi



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PAVIA
UFFICIO TERRITORIALE DI PAVIA
REGISTRATO AL N. 2567 SERIE 3
11 AGO. 2022
ADD. ATTI PRIVATI
€ ATTO ESSEOTE
IL FUNZIONARIO DELEGATO

STATUTO DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Denominata

"Robbio nel Cuore - ODV"

STATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito l'Ente del Terzo Settore in forma di Organizzazione di Volontariato, associazione non riconosciuta, denominato "Robbio nel Cuore - ODV", di seguito indicato con il termine "Associazione".

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Robbio, via Mortara 5. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo in deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 12 del presente statuto.



Art. 2 - Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs. n. 117/2017.

2. Il presente statuto contiene le norme relative al funzionamento dell'Associazione.

3. Lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione e vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione stessa.

4. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

ALLEGATO ALL'ATTO REGISTRATO IL GIORNO

AL N. 2568

IL FUNZIONARIO DELEGATO

IL FUNZIONARIO DELEGATO

ALLEGATO ALL'ATTO REGISTRATO IL GIORNO

Art. 3 - Finalità

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per aumentare la sopravvivenza delle persone colpite da arresto cardiaco, per prevenire e combattere l'arresto cardiaco e le malattie cardiovascolari, per promuovere l'importanza di adottare corretti stili di vita, per promuovere il volontariato in tutte le sue forme.

Art 4 - Attività di interesse generale

1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, le attività di interesse generale rappresentate da:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

2. In particolare l'Associazione si propone di:

- diffondere l'importanza delle manovre di primo soccorso e della defibrillazione precoce anche mediante l'organizzazione di giornate promozionali e corsi di formazione, l'acquisto di attrezzature elettromedicali e tutti i mezzi utili per raggiungere questo scopo;
- organizzare iniziative di educazione, prevenzione e promozione di corretti stili di vita rivolti alla popolazione in generale;
- organizzare incontri ed eventi dedicati a persone sopravvissute ad un arresto cardiaco al fine di favorire il loro benessere emotivo e il pieno ritorno alla vita sociale e lavorativa;
- promuovere raccolte fondi per scopi benefici anche mediante

Esente dall'imposta di registro ai sensi dall'art. 82, comma 3, D.Lgs 117/2017, corretto dall'art. 26, D.Lgs 105/2018

manifestazioni sportive, spettacoli, concerti e similari;

- collaborare alle iniziative di educazione sanitaria per la prevenzione delle malattie cardio-vascolari nel territorio;
- diffondere la conoscenza delle emergenze cardio-vascolari e i tipi di pronto intervento;
- divulgare le tecniche di rianimazione organizzando corsi rivolti a medici e a personale sanitario e non sanitario, nel tentativo di salvare vite umane;
- promuovere e partecipare al potenziamento in qualità e quantità delle attrezzature elettromedicali presenti nel territorio;
- fornire agli aderenti gli strumenti ritenuti più idonei per partecipare proficuamente alle attività promosse dall'Associazione;
- favorire ogni forma di collaborazione con altri Enti del Terzo Settore;
- pubblicare, direttamente o indirettamente, libri; acquisire la titolarità o dar vita a giornali, riviste e pubblicazioni anche periodiche, provvedendo alla loro pubblicazione sia direttamente, sia indirettamente; dar vita ad altre iniziative nel campo dei mass-media;
- concludere accordi di collaborazione con altri Enti o Fondazioni, Associazioni aventi scopi affini o strumentali ai propri;
- partecipare ad altre Istituzioni, Enti, Consorzi, Associazioni e Persone Giuridiche aventi scopi analoghi, strumentali o complementari ai propri;
- sviluppare qualsiasi altra iniziativa, anche di carattere economico,

ritenuta utile o necessaria per gli scopi istituzionali della Associazione.

3. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari associati.
4. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
5. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.
6. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.
7. L'Associazione collabora attivamente con l'organizzazione Pavia nel Cuore, con possibile compartecipazione di volontari e mezzi.

Art. 5 - Ammissione

1. Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione tutte le persone

fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

2. La domanda di ammissione dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

3. L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.

4. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.

5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

6. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Art. 6 - Diritti e doveri degli aderenti

1. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

2. Ciascun socio ha diritto:

- a) di votare per l'elezione degli organi sociali e di presentare la propria

candidatura agli stessi e comunque esprimere il proprio voto in Assemblea;

- b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- c) di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i verbali e gli altri libri sociali;
- d) di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate secondo i limiti e con le modalità predefinite dagli organi sociali.

3. Ciascun socio ha il dovere:

- a) di rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, anche se dissenziente, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) di attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per il conseguimento dello scopo sociale;
- c) di non arrecare danno all'Associazione;
- d) di versare la quota associativa, secondo l'importo eventualmente stabilito in sede di approvazione del bilancio preventivo, o eventuali contributi straordinari finalizzati a supportare le attività associative.

4. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

5. Le quote sociali o i contributi alle attività associative, qualora deliberati non

hanno carattere patrimoniale.

Art. 7 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di morte, per decadenza, per recesso, per esclusione.
2. L'associato che per due anni consecutivi non versi la quota sociale annua stabilita dall'Assemblea perde la qualifica di socio. Scaduto il termine per il pagamento della quota sociale, il Segretario comunica al socio moroso, telematicamente o all'ultimo indirizzo conosciuto, il preavviso della perdita di qualifica, con invito al pagamento delle due annualità non versate entro 30 giorni. In caso di mancato pagamento delle quote insolute, la decadenza viene deliberata dal Consiglio Direttivo e viene comunicata all'interessato che ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile. L'associato che decade dalla qualità di socio perde tutti i diritti sociali di qualunque natura precedentemente conseguiti. Nel caso voglia nuovamente rientrare a far parte dell'Associazione, dovrà sempre e comunque procedere a nuova iscrizione.
3. L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicarlo in forma scritta al Consiglio Direttivo il quale provvederà ad aggiornare il libro soci. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato salvo il rispetto degli impegni precedentemente presi con l'Associazione.
4. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni

deliberate dagli organi sociali può essere escluso dall'Associazione stessa.

5. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con voto segreto.

6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 8 - Ordinamento dell'Associazione

1. L'Associazione si è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza tra i soci.

2. La struttura associativa è composta:

- a) da un'Assemblea;
- b) da un Consiglio Direttivo;
- c) dal Presidente, con funzioni di legale rappresentanza;
- d) dall'organo di controllo e/o dal revisore legale dei conti, nei casi imposti dalla legge;
- e) Il Collegio dei Garanti, se nominato.

3. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Art. 9 - Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano. Ogni socio, in regola con il pagamento delle quote associative, e che sia iscritto da almeno 3 mesi ha diritto ad esprimere il proprio voto.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 3, D.Lgs 117/2017

Esente dall'imposta di registro ai sensi dall'art. 82, comma 3, D.Lgs 117/2017, corretto dall'art. 26, D.Lgs 105/2018

3. Gli aderenti possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri aderenti, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
4. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.
5. L'Assemblea può essere convocata in forma ordinaria o in forma straordinaria.

Art. 10 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci;
- b) elegge e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) discute e approva il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, nel quale sono specificate per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto e sono evidenziati i risultati attesi, assieme al bilancio preventivo dell'associazione all'interno del quale viene indicato l'eventuale ammontare della quota sociale annua;
- d) discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti;
- e) delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o

alla legge;

- f) delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, garantendo al ricorrente la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g) delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- h) ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- i) approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- j) fissa l'ammontare del contributo associativo;
- k) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

La riunione dell'Assemblea, ordinaria o straordinaria, può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza

(videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.

3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 12 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in

proprio o per delega.

2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno tre quarti (3/4) dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
6. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
7. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
8. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
9. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione.

2. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

3. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

4. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 15 componenti, eletti dall'Assemblea esclusivamente tra gli aderenti.

5. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Inoltre, non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio:

- chi è membro del Governo comunitario, nazionale, regionale o locale;
- chi ricopre un incarico, anche non elettivo, di contenuto politico o assume una carica direttiva in una formazione politica;
- chi formalizza la propria candidatura per ogni tipo di consultazione elettorale;
- chi è titolare o socio di attività commerciali che erogano a pagamento

servizi che l'associazione offre gratuitamente o commercializzano apparecchiature medicali o materiale per l'insegnamento delle manovre salva-vita.

6. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario.

7. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili e svolgono la loro attività gratuitamente.

Art. 14 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere svolte in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

2. Il Consiglio Direttivo:

- a) amministra, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle

risorse economiche, l'Associazione;

- b) redige la bozza del bilancio preventivo e del programma di attività, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi;
- c) propone, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale;
- d) gestisce la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti;
- e) approva o rigetta le domande di ammissione;
- f) propone all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- g) svolge ogni altra attività non espressamente assegnata, dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 15 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione.
2. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto verbale da parte del Segretario dell'Associazione.

4. Qualora uno dei consiglieri eletto cessi dalla carica, il Consiglio Direttivo ne delibererà la surrogazione con il primo dei non eletti. Qualora non vi siano candidati non eletti disponibili l'Assemblea eleggerà, nella prima riunione utile, il consigliere sostituto. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

5. Qualora si dimetta la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto e il Presidente deve convocare quanto prima l'Assemblea ordinaria per procedere al suo rinnovo.

Art. 16 - Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea con deliberazione approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.
4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e sovrintende alla realizzazione del programma di attività deliberato dall'Assemblea.
5. In caso di necessità ed urgenza, quando non sia possibile riunire tempestivamente il Consiglio Direttivo, il Presidente può assumere le decisioni

opportune al fine di evitare un danno all'Associazione. Tali decisioni devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

Art. 17 - Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato ad esercitarle.

2. Il Vicepresidente:

- a) gestisce, di concerto con il Presidente, la contabilità, il conto corrente e la cassa dell'Associazione;
- b) relaziona al Consiglio Direttivo, in ogni sua riunione, sull'andamento delle entrate e delle uscite economiche e sullo stato del patrimonio dell'Associazione.

3. I compiti e le funzioni di cui al comma 2 del presente articolo possono essere assegnati dal Consiglio Direttivo ad altro consigliere che assumerà la funzione di tesoriere.

Art. 18 - Il Segretario

1. Il Segretario verbalizza le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri verbali e dell'elenco dei soci garantendone libera visione al socio che lo richieda.

Art. 19 - Organo di Controllo e revisione legale

1. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 110.000,00

- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 220.000,00
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità

2. La composizione e le funzioni dell'Organo di Controllo sono quelle determinate dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

3. L'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 1.100.000,00
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 2.200.000,00
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità

Art. 20 - Libri sociali

1. Sono libri sociali dell'Associazione:

- a) il libro dei soci, contenente l'elenco dei soci dell'Associazione;
- b) il libro verbali dell'Assemblea, contenente gli avvisi di convocazione e i verbali dell'Assemblea;
- c) il libro verbali del Consiglio Direttivo, contenente i verbali del Consiglio Direttivo;
- d) il libro dei volontari contenente i nominativi delle persone che svolgono attività di volontariato non occasionale per l'Associazione.

2. La tenuta dei libri sociali è a cura del Segretario dell'Associazione.

3. I verbali, di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i

risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

5. I soci possono accedere ai libri sociali facendone richiesta al Segretario che, entro 14 giorni dalla richiesta, si impegna a farli visionare presso la sede legale dell'Associazione. La modalità di accesso ai Libri sociali e l'eventuale invio telematico nei casi consentiti dalla normativa vigente può essere disciplinata da un apposito regolamento interno preparato dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

Art. 21 - Risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione sarà rappresentato dai beni immobili o mobili acquisiti dall'Associazione nonché dai fondi accantonati per l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate da:

- a) quote sociali;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- d) rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi;
- e) gli eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- f) proventi derivanti da attività svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenza sul mercato, di vendita di beni

acquisiti da terzi a titolo gratuito, proventi derivanti dalla cessione di beni prodotti dagli assistiti e da volontari purché la vendita sia curata direttamente dall'Associazione senza intermediari, proventi derivanti da somministrazioni di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;

- g) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- h) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

3. La quota sociale, se l'Assemblea ne delibera il pagamento, non è ripetibile o trasmissibile se non nei casi imposti dalla legge.

Art. 22 - Scritture contabili

1. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 23 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.
3. Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

4. La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.
5. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.
6. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
7. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

Art. 24 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 25 - Assicurazione dei volontari

1. Tutte le persone che prestano attività di volontariato non occasionale per l'Associazione sono assicurate per malattia, infortunio e responsabilità civile.
2. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 26 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati. Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore.
2. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 27 (Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.